



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20/11/2012 .

Oggetto: Riconoscimento del debito nascente dalla Sentenza n. 228/10, emessa dal Tribunale di Enna il 21/4/2010, reso definitivamente esecutivo in data 22/02/2011. Causa promossa da Paternò, Gagliolo e Ruggeri. -

## *Seduta di Prosecuzione*

L'anno duemiladodici addì venti del mese di novembre nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti

### Consiglieri:

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Cumia Salvatore (assente)    | 11) Puzzo Salvatore (1955)           |
| 2) Zuccalà Calogero             | 12) Ferrigno Angelo                  |
| 3) Ferrigno Fabrizio (assente)  | 13) Puzzo Salvatore (1958) (assente) |
| 4) Lo Monaco Giuseppe (assente) | 14) Bevilacqua Salvatore (assente)   |
| 5) La Pusata Michele (assente)  | 15) Faraci Alessandro (assente)      |
| 6) Di Dio Giovanni (assente)    | 16) Patti Giovanni                   |
| 7) Cumia Liborio                | 17) Siciliano Angelo (assente)       |
| 8) Vetriolo Giuseppe            | 18) Nicolosi Salvatore (assente)     |
| 9) Spataro Salvatore            | 19) Salvaggio Alessandro (assente)   |
| 10) Ferrigno Giuseppe (assente) | 20) Paternò Angelo                   |

Presenti n.: 8

Assenti n.: 12

Ora:

Scrutatori: Vetriolo Giuseppe  
Spataro Salvatore  
Paternò Angelo

Presiede il Signor Calogero Zuccalà .

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Carolina Ferro .

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

## Il Presidente

invita il C. C. alla trattazione del punto n. 10 iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta consiliare, avente ad oggetto: "Riconoscimento debito nascente dalla sentenza n. 228/10 emessa dal Tribunale di Enna il 21/04/2010 reso definitivamente esecutivo in data 22/02/2011. Causa promossa da Paternò, Gagliolo e Ruggeri".

Dà lettura della proposta di deliberazione per il C. C. predisposta dal Responsabile del III Settore, corredata dei relativi pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Capo del V Settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000 e del parere di legittimità, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 64 ter dello Statuto Comunale.

Indi, il Presidente, non registrandosi alcuna richiesta di intervento, sottopone alla votazione per alzata e seduta del C. C. la proposta di deliberazione che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti: 8 (Zuccalà, Cumia L., Vetriolo, Spataro, Puzzo cl. 55, Ferrigno A., Patti e Paternò).

Favorevoli: 7,

Astenuto: 1 (Zuccalà).

Indi,

## Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di Deliberazione per il C. C., avente ad oggetto: "Riconoscimento debito nascente dalla sentenza n. 228/10 emessa dal Tribunale di Enna il 21/04/2010 reso definitivamente esecutivo in data 22/02/2011. Causa promossa da Paternò, Gagliolo e Ruggeri".

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Capo del V Settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000 e il parere di legittimità, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 64 ter dello Statuto Comunale;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 22/10/2012;

Visto il verbale della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare n. 17 del 29/10/2012;

Preso atto dell'esito della votazione;

A maggioranza,

## Delibera

1. di riconoscere il debito di cui all'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Riconoscimento debito nascente dalla sentenza n. 228/10 emessa dal Tribunale di Enna il 21/04/2010 reso definitivamente esecutivo in data 22/02/2011. Causa promossa da Paternò, Gagliolo e Ruggeri", dando atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194 lettera "a" del D. Lgs. 267/2000, nella misura di € 25591,92;
2. di dare atto che la suddetta somma trova imputazione al capitolo 2163 del Bilancio c. e. "Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio".

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

F.to Sig. Calogero Zuccalà

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to Sig. Liborio Cumia

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott.ssa Carolina Ferro

---

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Proposta n. 5 del 04/07/2012 – V Settore - OO.PP.**

**Oggetto:** Proposta di riconoscimento del debito nascente dalla Sentenza n. 228/10 emessa dal Tribunale di Enna il 21/04/2010, resa definitivamente esecutiva in data 22/02/2011. Causa promossa da Paternò, Gagliolo e Ruggeri.

**IL CAPO DEL V SETTORE OO.PP.**

**Visto** la Sentenza n. 228/10 (All.1) emessa dal Tribunale di Enna il 21/04/2010, resa definitivamente esecutiva in data 22/02/2011, con la quale è stato ingiunto al Sig. Ciaramitaro Salvatore in solido con il Comune di Barrafranca, di pagare in favore di:

- Gagliolo Giuseppa e Ruggeri Francesco € 7.900,89 oltre a spese ed interessi legali maturati fino al completo soddisfo;
- Paternò Sebastiano € 6.056,29 oltre a spese ed interessi legali maturati fino al completo soddisfo;

**Visto** l'Atto di Precetto (All. 2) notificato in data 29/09/2011 con Prot. n. 14338 nonché l'Atto di Pignoramento dell'11/11/2011 per il pagamento della somma complessiva di € 25.270,18 oltre agli interessi al tasso legale calcolati sulla somma di € 19.079,66 a decorrere dal 22/04/2010;

**Visto** l'Atto di Pignoramento (All. 3) Prot. n. 16462 dell'11/11/2011 in favore di:

- Gagliolo Giuseppa, in proprio e nella qualità di erede di Ruggeri Francesco nato a Barrafranca il 26/01/1924 e deceduto in data 29/08/2004, ed eredi Ruggeri Giovanni nato a Barrafranca il 14/07/1957 e Ruggeri Giuseppe nato a Piazza Armerina il 28/10/1962;
- Paternò Sebastiano nato a Barrafranca il 18/06/1947.

**Considerato** che pertanto il debito calcolato da corrispondere ad oggi è costituito come nel prospetto che segue:

	<b>Paternò Sebastiano</b>	<b>Gagliolo Giuseppa Eredi di Ruggeri Francesco</b>	<b>Sommano</b>
sorte capitale	€ 6.056,29	€ 7.900,89	€ 13.957,18
lucro cessante	€ 2.222,73	€ 2.899,75	€ 5.122,48
<b>sommano</b>	<b>€ 8.279,02</b>	<b>€ 10.800,64</b>	<b>€ 19.079,66</b>
interessi legali su € 19.079,66 dal 22/04/2010 al 19/09/2011	€ 146,53	191,16	€ 337,69
spese procedimento atto di precetto e successivi	€ 2.926,42	€ 2.926,42	€ 5.852,83
<b>sommano</b>	<b>€ 11.351,97</b>	<b>€ 13.918,22</b>	<b>€ 25.270,18</b>
interessi legali su € 19.079,66 dal 20/09/2011 al 03/07/2012	€ 139,61	182,13	€ 321,74
<b>totale debito</b>	<b>€ 11.491,58</b>	<b>€ 14.100,35</b>	<b>€ 25.591,92</b>

**Accertato** che il debito complessivo dovuto dal Comune di Barrafranca in solido con Ciaramitaro Salvatore, nato a Barrafranca il 29/04/1946, per l'intervenuta Sentenza 228/10 ammonta complessivamente ad **€ 25.591,92** ad integrale soddisfo delle parti, nulla escluso;

**Ritenuto** pertanto che:

- alla Sig.ra Gagliolo Giuseppa ved. Ruggeri, ed agli eredi Ruggeri Giovanni e Ruggeri Giuseppe deve essere liquidata e pagata la complessiva somma di **€ 14.100,35**;
- al Sig. Paternò Sebastiano deve essere liquidata e pagata la complessiva somma di **€ 11.491,58**;

**Rilevato**, altresì, che la giurisprudenza contabile della Corte dei Conti ha condivisibilmente sottolineato come anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive i nuovi principi contabili, pur sottolineando l'obbligatorietà e la tempestività del riconoscimento del debito, pongono particolare menzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare e che sottese esigenze di celerità, che trovano ragione nell'esigenza di impedire la maturazione di oneri ulteriori, devono essere soddisfatte attraverso

la convocazione dell'organo consiliare, senza alcuna possibilità di provvedimenti interinali ed urgenti da parte di altri organi (Cfr. Corte dei Conti, SS.RR. per la Regione Siciliana in sede di controllo deliberazione n. 2/2011 del 30.06.2011 e Sent. n.2127 del 15.11.2011. della Sez. III del TAR di Palermo);

**Ritenuto** di dover proporre il pagamento del presente debito, al Consiglio Comunale, al fine di evitare che i ricorrenti in premessa generalizzati intraprendano l'esecuzione forzata con ulteriore aggravio per l'Ente in termini di spese legali ed interessi legali;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

L'adozione di un atto deliberativo con il quale:

- 1. Riconoscere**, per i motivi evidenziati in premessa, il debito fuori bilancio nei confronti di:
  - Gagliolo Giuseppa ved. Ruggeri, (cod. fisc. GGL GPP 29M52 A676Y), nata a Barrafranca il 12/08/1929 ed ivi residente in Via Garibaldi n. 98.
  - Ruggeri Giovanni nato a Barrafranca il 14/07/1957 (cod. fisc. RGG GNN 57L14 A676J) ivi residente in Via F.lli Candura n. 3, quale erede di Ruggeri Francesco.
  - Ruggeri Giuseppe nato a Piazza Armerina il 28/10/1962 (cod. fisc. RGG GPP 62R28 G580X) ivi residente in Via A. Meucci n. 6, quale erede di Ruggeri Francesco.
  - Paternò Sebastiano (cod. fisc. PTR SST 47H18 A676N), nato a Barrafranca il 18/06/1947 ed ivi residente in Via Pio La Torre n. 57.

Tutti elettivamente domiciliati in Pietraperzia, Via Vitt. Emanuele n. 50, presso lo studio dell'Avv. Fabio Aleo.

- 2. Dare mandato** al settore Contenzioso di intraprendere l'azione di rivalsa nei confronti del Sig. Ciaramitaro Salvatore, nato a Barrafranca il 29/04/1946 ed elettivamente residente in Barrafranca Via Garibaldi n. 192 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tambè suo legale rappresentante.

**2. Impegnare** la complessiva somma di € **25.591,92** al capitolo n. 2163, ritenuto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lvo 267/2000.




Proposta n. 5 del 04/07/2012 - V Settore - OO.PP.

**Oggetto:** Proposta di liquidazione del debito nascente dalla Sentenza n. 228/10 emesso dal Tribunale di Enna il 21/04/2010, reso definitivamente esecutivo in data 22/02/2011. Causa promossa da Paternò, Gagliolo e Ruggeri.

**PARERI**

**SETTORE OO.PP.**

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23/12/2000, n. 30 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  
li. 03.07.2012



**IL CAPO SETTORE**  
(Arch. Costa Francesco)

*[Handwritten signature of Arch. Costa Francesco]*

**UFFICIO DI RAGIONERIA:**

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23/12/2000, n. 30 per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere *[Handwritten signature]*

Ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria al cap. 2163/1  
li. 16/8/12 *imp. p. 250 del 16-7-12*

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Rag. Zuccala Antonio)

*[Handwritten signature of Rag. Zuccala Antonio]*

**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE:**

Per quanto riguarda la legittimità si esprime parere *non favorevole* ai sensi dell'art. 64-ter dello Statuto comunale vigente.

li. 26/08/2012 *perché non è stato richiesto il parere del collegio di ammin. prima del collegio di ammin. di cui all'art. 78 del regolamento di contabilità*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dr. *[Handwritten signature]*)

*[Handwritten signature of the General Secretary]*

# Comune di Barrafranca

Prov. di Enna

Ufficio del Segretario Generale

\*\*\*\*\*

Parere del Segretario Generale ai sensi dell'art. 64 - ter dello Statuto Comunale.

## IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

del IV Settore Opere Pubbliche,

avente ad oggetto Riconoscimento del debito nascente dalla sentenza n. 228/10 emessa dal Tribunale di Enna il 24/4/2010, reso definitivamente esecutivo in data 22/2/2011. Cause promosse da Petronio, Sogliolo e Ruggieri.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo di legittimità.

*Visto il piano di esposto richiesto agli atti.*  
Barrafranca, addì 23/10/2012

Segretario Generale



N. 228/10 Sent. APP.  
N. 553/98 Reg. Gen.  
N. 1809/10 Cron.  
N. 327/10 Rep.

1  
COURTE  
2602 28/2/11

NOTIFICA

STUDIO LEGALE  
**Avv. Fabio Aleo**  
Corso Vittorio Emanuele, 50  
Tel. / Fax 0934/401402  
94016 - PIETRAPERZIA (EN)



Oggetto: risarcimento  
danni da responsabilità  
civile

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ENNA

in composizione monocratica, nella persona di dr. Massimiliano De Simone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 553 del Registro Contenzioso dell'anno 1998

TRA

**Paternò Sebastiano**, cod. fisc. PTRSST47H18A676N, nato a Barrafranca il 18.6.1947, ivi residente in via Pio La Torre, n. 57, e **Gagliolo Giuseppa**, cod. fisc. GGLGPP29M52A676Y, nata a Barrafranca il 12.8.1929, ivi residente alla via Garibaldi, n. 98, in proprio e quale tutrice del marito, **Ruggeri Francesco**, nato a Barrafranca il 26.1.1924, ivi residente alla via Garibaldi, n. 98, tutti elettivamente domiciliati in Pietraperzia, via V. Emanuele, n. 50, presso lo studio dell'avv. **Fabio Aleo**, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.

- ATTORI -

E

**Ciaramitaro Salvatore**, nato a Barrafranca il 29.4.1946, ivi residente alla via Venezia, elett.te dom.ta in Barrafranca, C. so Garibaldi, n. 192, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Tambè, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

- CONVENUTO -

NONCHE'

**Comune di Barrafranca,**

- CONVENUTO CONTUMACE -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 12 novembre 2009 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di causa,  
Tribunale di Enna R.G. 553-1998

richiamandosi ai rispettivi atti difensivi. In particolare, l'attore ha concluso come segue: *"chiede la condanna in via solidale dei convenuti, in base ai titoli di responsabilità specificati nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, nella misura specificata nella relazione di CTU, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi a far data dalla provocazione dei danni - o, in subordine, dalla data di redazione della CTU - fino al soddisfo. Chiede, inoltre, la rifusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio del presente giudizio, e quelle dell'accertamento tecnico preventivo espletato in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio."*

Il convenuto ha concluso come segue: *"respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto. Con rifusione di tutte le spese, competenze e onorari del presente giudizio."*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, e va accolta, per quanto di ragione.

Al riguardo, pare opportuno rammentare l'evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità civile della P.A. per i danni subiti dall'utente in conseguenza dell'utilizzo di beni demaniali (nella fattispecie, una scuola elementare che, come si evince dal contratto di appalto del 23.3.1992 - all. n. 1 al fascicolo degli attori - è di proprietà del convenuto Comune di Barrafranca).

In particolare, al tradizionale insegnamento della giurisprudenza - secondo il quale le pubbliche amministrazioni non sono, di norma, soggette alla responsabilità per i danni cagionati dalla custodia dei loro beni - si è andato recentemente contrapponendo e consolidando un diverso orientamento interpretativo, che appare preferibile, secondo il quale l'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio della pubblica amministrazione e il suo uso diretto da parte di un rilevantisimo numero di utenti - aspetti che la precedente giurisprudenza aveva assunto a elementi idonei ad escludere l'operatività dell'art. 2051 c.c. (v., da ultimo, Cass. 2410/05) - sono solo indici sintomatici dell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene, ma non la attestano in modo automatico, sicché l'art. 2051 c.c. trova applicazione ogniqualvolta nel caso concreto non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene in custodia, determinata appunto dal suo uso generale da parte dei terzi e dalla sua notevole estensione (Cass. 21 luglio 2006, n. 16770; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779, relativamente ai sinistri avvenuti sulle strade dei centri urbani; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3651; Cass. 5 agosto 2005, n. 16576; Cass. 2 febbraio 2008, n.2308, e Cass. 1 ottobre 2004, n. 19653, concernente un sinistro accaduto all'interno di un edificio comunale di ampie dimensioni).

Il regime giuridico applicabile nel caso concreto è, pertanto, proprio quello disciplinato dall'art. 2051 c.c., perché è pacifico che il Comune di Barrafranca, soggetto tenuto *ex lege* alla custodia del bene che si pone all'origine del danno subito dagli attori, era nella significativa e concreta possibilità di operare un controllo costante e completo su di esso.

Per quanto attiene, poi, specificamente all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è stato anche affermato il principio secondo cui la responsabilità del custode richiede che *"l'evento sia stato cagionato dalla cosa medesima per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi"* (Cass. 28 marzo 2001, n. 4480; Cass. 1 giugno 1995, n. 6125; Cass. 10 novembre 1993, n. 11091): nell'effettuare tale valutazione non si deve distinguere tra cose intrinsecamente pericolose e cose suscettibili di divenire tali in forza di altri fattori causali, poiché l'art. 2051 c.c. – a differenza dell'art. 2043 c.c., il quale impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi – pone a carico di un soggetto ben individuato uno specifico obbligo di attivarsi affinché dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi, ed è inoltre necessario, per potere pervenire all'accertamento della responsabilità del custode, che il danneggiato dimostri che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta dalla cosa (Cass. 7276/97; 10015/06; 11264/95).

In applicazione delle regole proprie del canone di imputazione della responsabilità proprio dell'articolo 2051 c.c., il danneggiato, pertanto, è tenuto a provare l'avvenuto verificarsi dell'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. 22 aprile 1998, n. 4070; Cass. 20 novembre 1998, n. 11749; Cass. 21 maggio 1996, n. 4673; Cass. 3 giugno 1982, n. 3392, Cass. 27 gennaio 1988, n. 723).

Al riguardo, è da considerare che la più recente giurisprudenza di legittimità, in riferimento ad ipotesi di responsabilità *ex art.* 2051 c.c. del custode di beni demaniali destinati all'uso pubblico, ha rilevato che quest'ultimo è esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni; da ciò ha fatto discendere che, per i quei beni, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (Cass. 12449/08) Nella sentenza della Suprema Corte n. 15042/2008, in particolare, si legge che *"...i principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i*

ENNA

riscchi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito. Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicito le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., grava sull'ente pubblico (Cass. civ., Sez. 3<sup>a</sup>, 1 ottobre 2004 n. 19653)".

In merito al criterio di attribuzione dell'onere di fornire la prova del fatto idoneo ad escludere la responsabilità dell'ente custode, la Suprema Corte si è specificamente espressa anche con la sentenza del 25 luglio 2008, n. 20427, affermando che la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode.

Ciò posto, dunque, non vi è dubbio che vi sia responsabilità del Comune di Barrafranca, avendo, invero, il CTU - con relazione da condividere in quanto immune da vizi logici - accertato la riconducibilità del pregiudizio subito dagli immobili di proprietà degli attori alla cattiva manutenzione dell'adiacente edificio scolastico (cfr. l'elaborato presentato dal CTU, in cui si legge che: "circa le cause dei danni causati agli immobili degli attori lo scrivente dà atto che in entrambi i casi sono stati determinati dalla lunga esposizione delle acque meteoriche e alle infiltrazioni provenienti dall'edificio scolastico lasciato per lungo tempo negletto privo di copertura a tetto" - pag. 4 della relazione - e "...le cause che hanno determinato danni agli immobili degli attori si fondano sulla negligenza e imperizia dimostrata dall'assuntore dei lavori. Infatti lo stesso, ad avvenuta dismissione della copertura a tetto, ha ommesso di mettere in essere gli opportuni accorgimenti atti a difendere le strutture sia comuni e sia del ristrutturando edificio comunale dall'aggressione delle acque meteoriche che peraltro hanno trovato 'facile esca' penetrando anche attraverso i materiali delle demolizioni rimasti nel sito dell'intervento" - pag. 9 della relazione, recante le conclusioni).

Il Comune, rimanendo contumace, non ha fornito la dovuta prova liberatoria.

E' parimenti responsabile dei danni l'impresa convenuta, quale affidataria dei lavori di

---

Tribunale di Enna R.G. 553-1998

manutenzione e ristrutturazione del bene, giusto contratto del 23.3.1992 (rep. 167). Al riguardo, la giurisprudenza, sia di prossimità (Tribunale Milano, sez. X, 26 novembre 2007, n. 12918, in *Giustizia a Milano*, 2007, 12, 86) che di legittimità (Cass. n. 2563/2007; Cass. n. 25243/2006; Cass. n. 15383/2006; Cass. n. 2430/2004; Cass. n. 2075/2002; Cass. n. 584/2001), ha statuito che è corretto da parte del danneggiato invocare la responsabilità per custodia nei confronti dell'impresa edile esecutrice di lavori nello stabile. Si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo, che prescinde da ogni accertamento circa il comportamento del custode della cosa, estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., e che si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio per i danni che ne derivano, con il solo limite di quelli che dipendono da caso fortuito.

Invero, neanche l'impresa appaltatrice ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'articolo 2051 c.c.. La stessa si è limitata ad allegare, senza peraltro debitamente provare tale circostanza, di essere stata inibita ad accedere al cantiere a seguito di provvedimento di sospensione del Provveditorato OO.PP.

Invero, come altro giudice di merito ha osservato (Tribunale Bari, sez. III, 22 gennaio 2007, n. 151, in [www.giurisprudenzabarese.it](http://www.giurisprudenzabarese.it)), se l'area di cantiere è stata completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, allora dei danni subiti all'interno di questa area non potrà che risponderne esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode della stessa. Se, invece, l'area su cui vengono realizzati i lavori è ancora contestualmente aperta al pubblico – come nella presente fattispecie –, ciò denota che l'ente titolare del bene ne ha conservato pur sempre la custodia, sia pure insieme all'appaltatore. Ciò comporta che, trattandosi di un'ipotesi di custodia congiunta, la responsabilità di entrambi i soggetti si fonda sulla sola relazione di fatto con la cosa, da cui consegue che entrambi rispondono solidalmente del danno ingiusto arrecato a terzi, a norma dell'art. 2051, c.c., per i danni subiti a causa dei lavori in corso, salvo poi l'eventuale azione di regresso nei rapporti interni tra l'ente proprietario del bene e l'impresa appaltatrice dei lavori, secondo i comuni principi vigenti in tema di responsabilità solidale *ex art.* 2055, comma 2, c.c., nonché in base alla specifica convenzione intercorsa tra i medesimi soggetti.

Pertanto, può concludersi che i convenuti vanno condannati, in solido fra loro, a risarcire il danno cagionato agli attori.

Passando alla quantificazione del risarcimento, il C.T.U. geom. Di Salvo ha quantificato la

spesa necessaria per restituire agli immobili degli attori la loro normale funzionalità in € 6.265,08 per il fabbricato dei coniugi Ruggeri – Gagliolo ed euro € 4.802,39 per il vano di proprietà di Paternò Sebastiano. Spettano agli attori, quindi, a titolo di risarcimento dei danni subiti, le somme, rivalutate all'attualità, di euro **7.900,89**<sup>1</sup> in favore dei coniugi Ruggeri – Gagliolo ed euro **6.056,29**<sup>2</sup> in favore di Paternò Sebastiano, da corrispondersi agli stessi da parte dei convenuti in solido.

Ciò posto, nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione (lucro cessante); tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita, anche se impropriamente, come “interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori”, ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Nel liquidare tali somme, da calcolarsi dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria – che, data l'incertezza sulla data di verifica dei danni, deve essere fatto coincidere con la data di notifica dell'atto di citazione - sino al momento della pubblicazione della presente sentenza, occorre tenere conto dei criteri indicati nella nota sentenza Sezioni Unite del 17 febbraio 1995, n. 1712. Presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, il pregiudizio economico derivato dal ritardato pagamento può essere equamente determinato ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato).

Considerato che tali forme di risparmio, dalla data di notifica della citazione (19.10.2008) all'attualità, hanno avuto un rendimento medio annuo pari a circa il 3,56%, ritiene il giudicante che gli interessi possono essere liquidati nella stessa misura del 3,56% annuo.

Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella già citata sentenza n. 1712/1995), gli interessi andranno calcolati equitativamente sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT).

Sulla somma così determinata decorrono interessi legali dal deposito della presente sentenza al

<sup>1</sup> Data iniziale (Storica – data notifica atto di citazione: Ottobre 1998); Data finale (dato F.O.I. più Recente: Febbraio 2010, Importo/Capitale Iniziale: 6.265,08 Euro; Coefficiente di rivalutazione monetaria: 1,2611; Importo/Capitale rivalutato (Finale): **7.900,89** Euro.

<sup>2</sup> Data iniziale (Storica – data notifica atto di citazione: Ottobre 1998); Data finale (dato F.O.I. più Recente): Febbraio 2010, Importo/Capitale Iniziale: 4.802,39 Euro; Coefficiente di rivalutazione monetaria : 1,2611; Importo/Capitale rivalutato (Finale): **6.056,29** Euro.

saldo.

La condanna alle spese del presente, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento delle spese di CTU e ATP, seguono la soccombenza. Gli onorari, tenuto conto della natura della controversia e della non eccessiva complessità della stessa, vengono liquidati nella misura minima; i diritti vengono liquidati in base al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, convertito in Euro, in relazione alle attività poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Enna, in composizione collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza e ogni diversa eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie la domanda e, per l'effetto:
- Condanna i convenuti, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 7.900,89 in favore degli attori Ruggeri Francesco e Gagliolo Giuseppa, oltre al lucro cessante da ritardo, calcolato come in parte motiva, e agli interessi legali, sulla somma complessivamente determinata, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- Condanna i convenuti, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 6.056,29 in favore dell'attore Paternò Sebastiano, oltre al lucro cessante da ritardo, calcolato come in parte motiva e agli interessi legali, sulla somma complessivamente determinata, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna i convenuti, in solido, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessive euro 1.714,04, di cui euro 158,04 per esposti, euro 456,00 per diritti ed euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di CTU e ATP.

Così deciso in Enna, il 21.4.2010

Depositato nella Cancelleria  
del Tribunale di Enna  
Enna, ..... 22/4/10 .....  
IL CANCELLIERE

**IL GIUDICE**  
Dott. Massimiliano De Simone



Alto Tobo

77-02-11

FITO GRAZIANO  
ARMANDO

Estadística

que 77-02-11

IL CANCELLIERE  
Armando Graziano

L'UFFICIA  
Emanu

10  
e  
w/g  
truta

## Specifica di procuratore

### Competenze legali:

Diritti liquidati: € 456,00 - Onorari liquidati: € 1.100,00 - Spese generali: € 194,50 -  
Esame testo integrale della sentenza: € 32,00 - Sessione: € 16,00 - Consultazioni (con nr.  
2 posizioni processuali): € 130,00 - Corrispondenza informativa (con nr. 2 posizioni  
processuali): € 130,00 - Richiesta copie (2): € 20,00 - Richiesta notifica: € 16,00 - Esame  
relata notifica: € 16,00 - C.P.A. 4% su 2.110,50: € 84,42 - IVA 20% su 2.194,92: €  
438,98  
**TOTALE € 2.633,90.**

### Spese:

Spese liquidate: € 158,04 - costo copie € 24,82.

**TOTALE € 182,86**

**Totale competenze legali e spese: € 2.816,76** oltre spese di notifica del presente  
atto e successive occorrendo.

### Per Ruggeri Francesco e Gagliolo Giuseppa:

- ✓ Sorte capitale: € 7.900,89.
  - ✓ Lucro cessante da ritardo su € 7.082,99 dal 19.10.98 al 22.4.2010: € 2.899,75
  - ✓ Interessi legali su € 10.800,64 dal 22.04.2010 al 24/02/2011: € 99,27 - 249,60
  - ✓ Spese ATP: € 412,14
  - ✓ Spese CTU: € 478,76
  - ✓ Spese legali (50%): € 1.408,38 - 1623,65
- Sommano: € 13.199,19** oltre interessi legali su € 10.800,64 dal 25/02/2011 al  
soddisfo.  
+ 249,60  
13.448,79

### Per Paternò Sebastiano:

- ✓ Sorte capitale: € 6.056,29.
  - ✓ Lucro cessante da ritardo su € 5.429,34 dal 19.10.98 al 22.4.2010: € 2.222,73
  - ✓ Interessi legali su € 8.279,02 dal 22.04.2010 al 24/02/2011: € 76,33
  - ✓ Spese ATP: € 412,14
  - ✓ Spese CTU: € 478,76
  - ✓ Spese legali (50%): € 1.408,38
- Sommano: € 10.654,63** oltre interessi legali su € 8.279,02 dal 25/02/2011 al  
soddisfo.  
+ 181,32  
10.835,95

Pietraperzia, 24/02/2011



TRIBUNALE DI ENNA UFFICIO UNICO N.E.P.  
RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. F. Alea  
io sottoscritto Ufficario

di avere notificato il libro atto ai  
Sig. Romualdo Baulonca, in persona del Sindaco pro-tempore, legale rappresentante,  
Residente Comune di Baulonca, P.zza Regina Margherita II,  
mediante consegna fattura a mano

Enna il \_\_\_\_\_

A mezzo del servizio postale con raccomandata n. ....  
e avviso di ricevimento n. .... come per legge  
Enna, il .....

25 FEB. 2011

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
TRIBUNALE DI ENNA  
TORRISI AGATA MARIA



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

C.a.p. 94012 P.I. 00429180862 ☎ 0934 / 468589 Fax 468589 e-mail [f.stranera@comune.barrafranca.en.it](mailto:f.stranera@comune.barrafranca.en.it)

**CENTRO DIREZIONALE**

**V Settore - OO.PP.**

Prot.int.n. 385 del 04/10/2011

**Sindaco**

**E p.c.**

**Assessore al Contenzioso**

**Il Settore**

**Economico-Finanziario e Contenzioso**

**OGGETTO: Atto di precetto Paternò Sebastiano + 3.**

Facendo seguito all'atto di precetto di cui in oggetto, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 14338 del 29/09/2011, con la presente si chiede alla S.V di voler indicare la modalità di pagamento spettanti alle parti in causa, per l'importo di € 25.270,18 oltre gli eventuali interessi maturati, stante che i capitoli di spesa a disposizione dello scrivente ufficio non trovano capienza per la liquidazione di tale importo.

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti Saluti.

**Il Capo 5^ Settore**  
**Arch. Costa Francesco**

X 3-5-5050  
And. Gok

PROTOCOLLO  
GENERALE



NUMERO 0014338 DEL 29/09/2011

COPY  
NOTIFICA

**ATTO DI PRECETTO**

**Paternò Sebastiano**, nato a Barrafranca il 18.06.1947, ivi residente alla via Pio La Torre n. 57, c.f.: PTR SST 47H18 A676N; **Gagliolo Giuseppa**, nata a Barrafranca il 12/08/1929, ivi residente alla via Garibaldi nr. 98, cf: GGLGPP29M52A676Y, in proprio e nella qualità di erede di Ruggeri Francesco, nato a Barrafranca il 26.1.1924, deceduto in data 29.08.2004; **Ruggeri Giovanni**, nato a Barrafranca il 14.07.1957, ivi residente alla via F.lli Candura 3, c.f.: RGG GNN 57L14 A676J, quale erede di Ruggeri Francesco; **Ruggeri Giuseppe**, nato a Piazza Armerina il 28.10.1962, residente a Barrafranca via A. Meucci 6, c.f.: RGG GPP 62R28 G580X, quale erede di Ruggeri Francesco; rappresentati e difesi, per procura a margine del presente atto, dall'avv. Fabio Aleo, presso il cui studio in Pietraperzia, Corso Vittorio Emanuele nr. 50 - fax nr. 0934/401402, PEC: [fabio.aleo@avvocatienna.legalmail.it](mailto:fabio.aleo@avvocatienna.legalmail.it) - sono elettivamente domiciliati

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio l'Avv Fabio Aleo, del Foro di Enna, presso il cui studio in Pietraperzia, C.so Vittorio Emanuele 50, eleggiamo domicilio. Presa visione dell'informativa, autorizziamo il trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs.196/03.

*[Handwritten signatures: Giuseppe Ruggeri, Gagliolo Giuseppa]*

Comune di Barrafranca  
Vere ed autentiche le superiori  
firme

**PREMESSA:** Prot. C. b. n. 2895 del 03/10/11

*[Handwritten signature]*

la **Sentenza nr. 228/2010**, emessa in data 21/4/2010 dal Tribunale di Enna in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al nr. 553/98 R.G.; depositata in data 21/04/2010; così come modificata a seguito di ricorso per correzione di errore materiale, con provvedimento del 09.02.2011; spedita in forma esecutiva in data 22/02/2011; notificata al Comune di Barrafranca il giorno 28/02/2011; non impugnata dall'Ente; con la quale il Tribunale adito ha condannato in solido il Comune di Barrafranca e Ciaramitaro Salvatore, al pagamento in favore di Paternò Sebastiano, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 6.056,29, oltre al lucro cessante da ritardo e agli interessi legali sulla somma

*[Faint handwritten notes and stamps]*

IO LEGALE  
P. 11/00 11/00  
11/00 11/00  
11/00 11/00  
11/00 11/00

complessivamente determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo; al pagamento in favore di **Gagliolo Giuseppa e Ruggeri Francesco**, a titolo di risarcimento danni, della somma di **€ 7.900,89**, oltre al lucro cessante da ritardo e agli interessi legali sulla somma complessivamente determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;

che in data 29.08.2004, decedeva Ruggeri Francesco, a cui sono subentrati quali eredi legittimi il coniuge superstite Gagliolo Giuseppa ed i figli Giovanni e Giuseppe, *ut supra* meglio generalizzati;

Rilevato che il debitore non ha, fino ad oggi, provveduto a corrispondere al creditore quanto dovuto;

Ciò premesso, **Paternò Sebastiano, Gagliolo Giuseppa, Ruggeri Giovanni e Ruggeri Francesco** *ut supra* generalizzati, rappresentati e difesi

**INTIMANO E FANNO PRECETTO**

al **Comune di Barrafranca**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, suo legale rappresentante, corrente in Barrafranca, P.zza Regina Margherita 11, di pagare agli istanti entro il termine di *dieci giorni* dalla notifica del presente atto, rispettivamente le seguenti somme:

<b><u>Sorte capitale dovuta a Paternò Sebastiano.....</u></b>	<b><u>€. 6.056,29+</u></b>
Lucro cessante da ritardo (su €. 5.429,34 dal 19.10.98 al 22.4.10)....	€. 2.222,73+
Interessi legali su €. 8.279,02 dal 22/04/2010 al 19/09/2011.....	€. 146,53+
<b><u>Sorte capitale dovuta a Gagliolo Giuseppa (in proprio e n.g. di erede</u></b>	
<b><u>di Ruggeri Francesco),Ruggeri Giovanni e Ruggeri Giuseppe.....</u></b>	<b><u>€. 7.900,89+</u></b>
Lucro cessante da ritardo (su €. 7.082,99 dal 19.10.98 al 22.4.10)....	€. 2.899,75+

Interessi legali su € 10.800,64 dal 22/04/2010 al 19/09/2011.....	<del>X</del> €.	191,16+	<del>X</del>	
Diritti liquidati in sentenza.....	€.	456,00+	—	—
Onorari liquidati in sentenza.....	€.	1.100,00+	—	—
Spese generali liquidate.....	€.	194,50+	—	—
Spese vive liquidate.....	€.	158,04+	—	—
Esame testo integrale sentenza.....	€.	32,00+	—	—
Sessione.....	€.	16,00+	—	—
Consultazioni (con nr. 2 posizioni processuali).....	€.	130,00+	—	—
Corrispondenza informativa (con nr. 2 posizioni processuali).....	€.	130,00+	—	—
Richiesta copie sentenza.....	€.	20,00+	—	—
Costo copie.....	€.	24,82+	—	—
Richiesta notifica sentenza.....	€.	16,00+	—	—
Costo notifica.....	<del>X</del> €.	10,63+		
Esame relata di notifica.....	€.	16,00+	—	—
Spese ATP.....	€.	824,28+	—	—
Spese CTU.....	€.	957,52+	—	—
Registrazione sentenza.....	<del>X</del> €.	630,24+	<del>X</del>	
Posizione archivio presente atto.....	<del>X</del> €.	65,00+	<del>X</del>	
Consultazioni con il cliente.....	<del>X</del> €.	130,00+		
Corrispondenza informativa.....	<del>X</del> €.	130,00+		
Diritti redazione presente atto.....	<del>X</del> €.	65,00+		
Dattilo e collazione.....	<del>X</del> €.	19,00+		

GALE Richiesta notifica presente atto.....	X	€.	16,00+	X
Aleo				
Onorario redazione presente atto.....	X	€.	45,00+	X
AR (EN)				
c.p.a. su competenze ed onorari descritti (€ 2.580,50).....	X	€.	103,22+	X
IVA 21% su € 2.683,72.....	X	€.	<u>563,58=</u>	X
.....Totale €.			<b>25.270,18</b>	

Oltre gli interessi al tasso legale su euro 19.079,66 a far data dal 20/09/2011 fino al soddisfo, il costo di notifica del presente atto, le spese, diritti ed onorari successivi.

Il tutto con avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata nei modi e termini di legge.

Pietraperzia, 19/09/2011

Avv. Fabio Aleo



**RELATA DI NOTIFICA** - Ad istanza dell'Avv. Fabio Aleo, io sottoscritto  
 Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di  
 Enna, certifico di avere notificato e dato copia autentica conforme  
 all'originale del sovraesteso atto di precetto, al Comune di Barrafranca, in  
 persona del Sindaco *pro-tempore*, mediante

Atto di Pignoramento presso terzi

PROTOCOLLO  
GENERALE



NUMERO 0016462 DEL 11/11/2011

PER

*Reg. in Dep.*

**Paternò Sebastiano**, nato a Barrafranca il 18.06.1947, ivi residente alla via Pio La Torre n. 57, c.f.: PTR SST 47H18 A676N; **Gagliolo Giuseppa**, nata a Barrafranca il 12/08/1929, ivi residente alla via Garibaldi nr. 98, cf: GGLGPP29M52A676Y, *in proprio e nella qualità di erede di Ruggeri Francesco*, nato a Barrafranca il 26.1.1924, deceduto in data 29.08.2004; **Ruggeri Giovanni**, nato a Barrafranca il 14.07.1957, ivi residente alla via F.lli Candura 3, c.f.: RGG GNN 57L14 A676J, *quale erede di Ruggeri Francesco*; **Ruggeri Giuseppe**, nato a Piazza Armerina il 28.10.1962, residente a Barrafranca via A. Meucci 6, c.f.: RGG GPP 62R28 G580X, *quale erede di Ruggeri Francesco*; rappresentati e difesi, per procura a margine del presente atto, dall'avv. Fabio Aleo, presso il cui studio in Pietraperzia, Corso Vittorio Emanuele nr. 50 - fax nr. 0934/401402, PEC: [fabio.aleo@avvocatienna.legalmail.it](mailto:fabio.aleo@avvocatienna.legalmail.it) - sono elettivamente domiciliati

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, l'Avvocato Fabio Aleo, presso il cui studio in Pietraperzia, C.so Vitt. Emanuele n.50, eleggiamo domicilio, autorizzandolo a nominare sostituti di udienza. Presa visione della informativa, autorizziamo il trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/03.

F.T.O. *Paternò Sebastiano*

*Giuseppe Ruggeri*  
*Paolo Giuseppe*  
*Giovanni Ruggeri*

PREMESSO

Che con Sentenza nr. 228/2010, emessa in data 21/4/2010 dal Tribunale di Enna in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al nr. 553/98 R.G.; depositata in data 21/04/2010; così come modificata a seguito di ricorso per correzione di errore materiale, con provvedimento del 09.02.2011; spedita in forma esecutiva in data 22/02/2011; notificata al Comune di Barrafranca il giorno 28/02/2011; non impugnata dall'Ente; il Tribunale adito ha condannato

Vere ed autentiche le superiori firme

F.T.O. *Avv. Fabio Aleo*

*mezzogiorno*  
*Sp. 10/11/2011*  
*10/11/2011*

in solido il Comune di Barrafranca e Ciaramitaro Salvatore, al pagamento in favore di **Paternò Sebastiano**, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 6.056,29, oltre al lucro cessante da ritardo e agli interessi legali sulla somma complessivamente determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo; al pagamento in favore di **Gagliolo Giuseppa e Ruggeri Francesco**, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 7.900,89, oltre al lucro cessante da ritardo e agli interessi legali sulla somma complessivamente determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo; che in data 29.08.2004, decedeva Ruggeri Francesco, a cui sono subentrati quali eredi legittimi il coniuge superstite Gagliolo Giuseppa ed i figli Giovanni e Giuseppe, *ut supra* meglio generalizzati;

Che in data 29/9/2011 veniva notificato al Comune di Barrafranca atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 25.270,18 oltre gli interessi al tasso legale su euro 19.079,66 a far data dal 20/09/2011 fino al soddisfo, il costo di notifica dell'atto di precetto, le spese, diritti ed onorari successivi occorrendi.

Che tale precetto è rimasto infruttuoso;

Che, il Comune di Barrafranca ha affidato il servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Popolare di Lodi S.p.A.- filiale di Barrafranca, con sede in Barrafranca, Via Garibaldi 475.

Che gli istanti intendono sottoporre, come in effetti con il presente atto sottopongono, a pignoramento tutte le somme dovute e debende dalla Banca Popolare di Lodi S.p.A.- filiale di Barrafranca, nella qualità di Tesoriere Comunale, al Comune di Barrafranca, sino alla concorrenza di € 37.905,27 corrispondente all'importo del credito precettato aumentato della metà.

DIENNA  
CONE



Tutto ciò premesso, Paternò Sebastiano, Gagliolo Giuseppa, Ruggeri Giovanni, Ruggeri Giuseppe, *ut supra* generalizzati, rappresentati e difesi,

**CITANO**

La Banca Popolare di Lodi S.p.A. – Filiale di Barrafranca, quale Tesoriere Comunale del Comune di Barrafranca, in persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*, corrente in Barrafranca, C.so Garibaldi 475, ed il Comune di Barrafranca, corrente in Piazza Regina Margherita nr. 11, in persona del Sindaco *pro-tempore*, suo legale rappresentante; a comparire dinanzi al Giudice dell'Esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Enna, all'udienza del **23 novembre 2011**, ore di rito, che sarà tenuta nei locali di sue

ordinarie sedute. La prima, perchè faccia la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c.; il Comune di Barrafranca, perchè sia presente alla dichiarazione e agli atti successivi, con espresso avvertimento che in difetto si procederà come per legge.

Invita il terzo pignorato a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc (a mente del quale il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna) al creditore procedente, presso il suo domicilio eletto in Pietraperzia, C.so Vittorio Emanuele 50, a mezzo raccomandata.

*Salvis juribus.*

Pietraperzia, 03/11/2011

Avv. Fabio Aleo



## TRIBUNALE DI ENNA

Ad istanza dell'avv. Fabio Aleo, *n.q.*, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Enna, visti il titolo esecutivo ed il precetto sopra indicati

### ho pignorato

tutte le somme dovute e debende dalla Banca Popolare di Lodi S.p.A.- filiale di Barrafranca, corrente in Barrafranca, C.so Garibaldi 475, nella qualità di Tesoriere Comunale, al Comune di Barrafranca, sino alla concorrenza di € 37.905,27 come precettato ed aumentato della metà, oltre gli interessi al tasso legale su euro 19.079,66 a far data dal 20/09/2011 fino al soddisfo, il costo di notifica dell'atto di precetto, le spese, diritti ed onorari successivi occorrendi.

**Ho invitato** il debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice.

**Ho avvertito** il debitore che, ai sensi dell'art. 495 cpc, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di danaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore

ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti d'intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

**Ho ingiunto** quindi formalmente al Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro-tempore, suo rappresentante legale, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate ad espropriazione; ed **ho intimato** alla Banca Popolare di Lodi S.p.A.- filiale di Barrafranca, corrente in Barrafranca, C.so Garibaldi 475, nella qualità di Tesoriere Comunale, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, sotto le sanzioni di legge.

Ciò ho fatto notificando quanto sopra esteso a:

**Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro-tempore, suo rappresentante legale,** corrente in Barrafranca, P.zza Regina Margherita 11,

ivi consegnandone una copia conforme a mani del *inviato abilitato all'ufficio protocollo Sig. Ferreri*

*Giulia*  
*Barrafranca 11/11/11*

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*Franca Gallo*

**Banca Popolare di Lodi S.p.A. - Filiale di Barrafranca,** nella qualità di Tesoriere Comunale, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, presso la sua sede in Barrafranca, C.so Garibaldi 475, ivi consegnandola a mani di

**COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI BARRAFRANCA**

**Al Presidente del Consiglio Comunale**

**Al Sindaco**

**Al Segretario**

**All'Assessore al Bilancio**

**Al Capo II Settore**

483 23/10/2012



**COMUNE DI BARRAFRANCA**  
Provincia di Enna

**PROTOCOLLO  
GENERALE**



**NUMERO 0014432 DEL 22/10/2012**

**Oggetto: Trasmissione parere su riconoscimento debiti fuori bilancio.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di cui in oggetto.

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Barrafranca, 22 ottobre 2012

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dr. Luigi Tambè

**VERBALE n. 57 del 22/10/2012**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI BARRAFRANCA**

L'anno 2012 il giorno 22 ottobre alle ore 11:00, sono presenti il Dott. Luigi Tambè presidente ed il Dott. Federico Tropea componente. Il collegio ritira la posta in entrata.

Il collegio continua la valutazione della documentazione necessaria per esprimere parere sui debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla gestione finanziaria e dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare che si evidenziano in dettaglio:

1. Debiti verso Sicilia Acqua S.p.a per	euro 323.079,85;
2. Debiti verso Adv. Pietrarosso per	euro 24.251,39;
3. Debiti verso Adv. Bonincontro Giuseppe per	euro 26.890,61;
4. Debiti verso Adv. Bonincontro Giuseppe per	euro 14.382,57;
5. Debiti verso Adv. Bonincontro Giuseppe per	euro 24.766,56;
6. Debiti verso Adv. Bonincontro Giuseppe per	euro 24.847,28;
7. Debiti verso Adv. Bonincontro Giuseppe per	euro 7.206,24;
8. Debiti verso Adv. Piazza Giuseppe Paolo per	euro 1.732,76;
9. Debiti verso Adv. Amendolia Antonio per	euro 1.329,00;
10. Debiti verso sig. Cappello Alfonso per	euro 5.423,07;
11. Debiti verso sig. Ingala Aldo per	euro 6.886,05;
12. Debiti verso Gagliolo e Ruggeri Paternò (sentenza) per	euro 25.591,92;
13. Debiti verso sig. Pisotne Calogero per	euro 7.175,09;
14. Debiti verso Ing. ingala Giovanni per	euro 21.799,96;
15. Debiti verso Geom. Giunta Antonio per	euro 21.439,89;
16. Debiti verso Dott. Siciliano Michela per	euro 20.400,43;

**Totale Debiti fuori bilancio: euro 557.202,67.**

Il Collegio prende atto che gli viene richiesto il parere sui debiti:

10. Debiti verso sig. Cappello Alfonso per	euro 5.423,07;
11. Debiti verso sig. Ingala Aldo per	euro 6.886,05;
12. Debiti verso Gagliolo e Ruggeri Paternò (sentenza) per	euro 25.591,92;
13. Debiti verso sig. Pisotne Calogero per	euro 7.175,09;
14. Debiti verso Ing. ingala Giovanni per	euro 21.799,96;
15. Debiti verso Geom. Giunta Antonio per	euro 21.439,89;

Oltre al debito già riconosciuto con delibera C.C. n. 150 del 22 dicembre 2011 e su cui è già stato fornito parere favorevole relativo all'Arch. Rocco Paci per euro 48.764,56.

Il Collegio ribadisce la fondatezza del debito verso l'Arch. Rocco paci per euro 48.764,56 e riconosce la legittimità delle pretese oggetto dei debiti di cui si chiede il riconoscimento che pertanto vanno riconosciuti e finanziati.

Il collegio, in ottemperanza ai principi contabili degli enti locali ritiene che unitamente ai suddetti debiti, vadano riconosciuti e finanziati anche gli altri debiti elencati nella comunicazione del Responsabile dei servizi finanziari Prot. 443/2012 del 13/09/2012, per un totale complessivo di euro 557.202,67.

La seduta viene sciolta alle ore 13:15.

Dr. Luigi Tambè

Dr. Federico Tropea

# **COMUNE DI BARRAFRANCA**

PROVINCIA DI ENNA

## **VERBALE DELLA 2<sup>A</sup> COMMISSIONE CONSILIARE N. 17**

**O**GGETTO: *Proposta di liquidazione del debito nascente dalla sentenza n. 228/2010 emessa dal Tribunale di Enna il 21/04/2010 resa definitivamente esecutiva in data 22/02/2011. Causa promossa da Paternò, Gagliolo e Ruggeri.*

L'anno Duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 08:45, in prima convocazione, nella Casa Comunale, si è riunita questa Commissione

Consiliare nelle persone di :

<b>1) FERRIGNO FABRIZIO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>2) FERRIGNO GIUSEPPE</b>	<b>ASSENTE</b>	<b>COMPONENTE</b>
<b>3) DI DIO GIOVANNI</b>	<b>ASSENTE</b>	<b>COMPONENTE</b>
<b>4) SALVAGGIO ALESSANDRO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>VICE PRESIDENTE</b>
<b>5) CUMIA LIBORIO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>COMPONENTE</b>

Assiste quale segretario il dipendente comunale Gervasi Marco. E' presente, inoltre, il capo del V settore Arch. Costa Francesco.

Si procede con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: "Proposta di liquidazione *del debito nascente dalla sentenza n. 228/10 emessa dal Tribunale di Enna il 21/04/2010, resa definitivamente esecutiva in data 22/02/2011.* Causa promossa da Paternò, Gagliolo e Ruggeri".

Il presidente, dopo aver letto la proposta in oggetto, dà la parola al capo del V settore che relaziona sull'argomento. Successivamente il presidente pone ai voti la proposta in oggetto. La commissione, con votazione eseguita per alzata di mano, approva la proposta con i voti favorevoli dei consiglieri comunali Salvaggio Alessandro e Cumia Liborio, mentre il consigliere comunale Ferrigno Fabrizio si è astenuto.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE**

F.to Gervasi Marco

**IL PRESIDENTE**

F.to Ferrigno Fabrizio

---

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune nel giorno di .....

Barrafranca li.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Barrafranca , li.....

Prot. n.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**